



il Patronato della CGIL

Sede Centrale
Area delle Politiche dei diritti e del benessere
00198 Roma – Via Giovanni Paisiello, 43
Telefono 06-855631 – Fax 06-85563268
Internet: <http://www.inca.it>
E-mail: politiche-previdenziali@inca.it

Roma, 02/03/18
Prot. n° 96

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali Cgil
FLC Nazionale
SPI Nazionale
LORO SEDI

Oggetto: Durata congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti - messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018.

Care/i compagne/i,

L'Inps ha pubblicato il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, con il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo (articolo 4, comma 24, lettera a, della legge 92/2012) per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018.

L'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha infatti stabilito che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2018, la durata del congedo obbligatorio per il padre sia aumentata a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si deve fare riferimento alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto, infatti in questo caso sarà il datore di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Per quanto riguarda l'ulteriore giorno di congedo facoltativo, che dal 2018 è stato nuovamente ripristinato, il padre lavoratore dipendente può fruirne in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Infine si precisa che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto (messaggio n. 828/2017) a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018.

Fraterni saluti.

p. Il Settore Previdenza
Giuseppe Colletti

La Coordinatrice dell'Area
Gabriela Mella

p. Il Collegio di Presidenza
Fulvia Colombini